

STATUTO DI APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita una Associazione di promozione sociale "APS LARIANO 2022" (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale". APS LARIANO 2022 è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Lariano (RM) 00076, in Via V. Colonna n°19.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Lariano (RM) non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, democratica, libera, apartitica/apolitica ed aconfessionale/laica, costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale (di cui all'articolo 5, lettera a. del DGLS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000) nel pieno rispetto della libertà e delle dignità della persona.

L'Associazione ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini.

Art. 3 – ATTIVITA' SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri soci, le seguenti attività:

	a) Organizzazione e gestione di attività ricreativo-culturali, di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo;	
	b) Organizzazione di eventi, spettacoli, fiere e tutto quello che concerne	
	l'attività dello spettacolo anche con somministrazione di bevande e alimenti;	
	c) Attività atte a contribuire allo sviluppo di attività formative dell'uomo-	
	cittadino;	
	d) Attività a scopo benefico e/o culturale protese al miglioramento dell'umana	
	solidarietà, intesa anche quella dell'accoglimento umanitario ed integrazione	
	sociale dei migranti;	
	e) Attività atte a stimolare e a potenziare l'interesse della collettività verso quei	
	problemi la cui soluzione serve al miglioramento morale e materiale della	
	collettività;	
	f) Attività di scambio culturale e intergenerazionale;	
	g) Attività volte al miglioramento e all'incremento delle locali tradizioni e di	
	incentivo a crearne di nuove;	
	h) Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio, riqualificazione di beni	
	pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere:	
	a) L'incontro intergenerazionale e l'apertura ad altre realtà del territorio	
	attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il	
	miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;	
	b) Interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possano diventare causa	
	di emarginazione e isolamento;	
	2	

c) Attività ricreativo-culturali in favore dei cittadini quali organizzazione di

feste, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte

sia all'interno, sia all'esterno della sede sociale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge,

anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e

strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella

relazione di missione. A titolo esemplificativo l'Associazione:

-Può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività dell'APS, sotto

qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione

al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del

disposto legislativo;

-Può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice

del Terzo Settore;

-Valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di

orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, attraverso iniziative di

formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici;

-Promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del

volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di

volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed

incoraggiamento. In tal caso:

1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di

solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite.

2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarsi per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, a tal proposito:

- a) Possono associarsi all'associazione tutte le persone senza distinzione di nazionalità, di sesso, di età, di lingua, di religione, di razza, di opinioni politiche, di condizionali personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e si impegnino a partecipare alle attività sociali dell'Associazione osservando lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.
- b) Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo;
- c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza;
- d) Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal dettato del Dlgs 117/2017 in tema di limiti e discriminazioni e nella



partecipazione alla vita associativa (art 35, comma 2);

e) Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

f) La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 Settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 Dicembre dell'anno successivo;

g) I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;

h) La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

a) Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;

b) Di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) Di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;

d) Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

e) Di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle

	finalità sociali;	
	f) all'elettorato attivo e passivo (tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative);	
	I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.	
	Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La qualifica di socio si perde per:	
	a) Dimissioni volontarie o decesso;	
	b) Decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;	
	c) Esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:	
	-Un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità ed i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;	
	-L'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.	
	La perdita di qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa; Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento;	
	Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto ne sul	
	6	



patrimonio dell'Associazione ne rivalsa alcuna sulla quota associativa da lui versata.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- I Settori Operativi
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di inadempimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, dal Segretario o dal Vicepresidente. Le stesse modalità nel caso sia il Segretario ad avere impedimenti.

-La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

-Possono essere eletti alle cariche tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative;

-Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-Le cariche sociali sono gratuite ed i componenti degli Organi Sociali hanno diritto di

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in conformità delle norme di legge ed ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.

- a) Essa è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso;
- b) L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e/o comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, mail, ecc);
- c) La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4;
- d) E' regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente;
- e) Ciascun componente dell'Assemblea può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti;
- f) Le votazioni sono palesi, tranne che per l'elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti l'esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.



In caso di parità di voti, risulterà eletto il minore d'età;

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; Essa ha i seguenti compiti:

- a) Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b) Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 16;
- c) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- g) Approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
- h) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- i) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- j) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- k) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo;
- l) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;



Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa, è composto da un numero dispari (minimo 3) di componenti eletti dall'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi;

c) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione;

d) Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal



presente Statuto;

- b) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c) Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 6;
- d) Predisporre il bilancio d'esercizio – nelle norme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore – e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. E' nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;

	c) Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della	
	associazione, e della predisposizione del bilancio;	
	d) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere accorpate nel	
	caso in cui il numero di associati sia inferiore a 30.	
	La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza,	
	dimissioni o revoca.	
	a) La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per	
	uno dei casi previsti;	
	b) Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle	
	al Consiglio alla prima riunione utile;	
	c) La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio	
	Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.	
	Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo	
	provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che	
	nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni	
	caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro	
	nomina. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di	
	mancaanza contemporanea di più della metà dei propri componenti; In tal caso il	
	Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori, e convoca	
	tempestivamente un'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio	
	direttivo.	
	Art. 10 – IL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è eletto dall'assemblea	
	dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo	
	di tre mandati consecutivi.	
	12	



a) Esso è il legale rappresentante a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di

straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal

Consiglio Direttivo;

b) Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari

per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle

deliberazioni degli Organi Sociali;

c) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio

Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;

d) Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati, dei

verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi

Sociali; il registro dei volontari;

e) In caso di somma necessità e urgenza, il Presidente assume provvedimenti di

competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendosi a ratifica nella prima

riunione successiva;

f) Esso può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti

nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti. In caso

di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente,

le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3

anni, rinnovabili. E' formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente,

dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del

Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali; Ove si renda

vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile,

provvederà alla nuova elezione.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo

provvede all'integrazione del Collegio medesimo tramite un nuovo componente

scelto fra gli associati, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea

dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica;

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di

ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Il Collegio:

a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione

amministrativa, il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio

consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta,

firmata e distribuita a tutti i componenti;

b) Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e su rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui

al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo

Settore;

d) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono

chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari;

e) La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica



all'interno dell'Associazione;

Art. 12 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione – costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad esso appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi dei soci;
- b) Contributi del Comune di Lariano (RM);
- c) Contributi da privati;
- d) Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
- f) Contributi da organismi nazionali;
- g) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario, in

	deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le	
	loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli	
	accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati alla	
	“APS LARIANO 2022” nei termini di legge;	
	h) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da	
	quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo	
	Settore;	
	i) Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del	
	Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni;	
	Art. 14 – BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO	
	L’esercizio dell’attività va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, il Consiglio	
	Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, entro il 30	
	Giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale,	
	rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora	
	ricorrono i rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente,	
	qualora ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il	
	bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei	
	Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del	
	Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell’adunanza	
	dell’Assemblea dei Soci. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata	
	presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell’Assemblea	
	dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.	
	L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali.	
	L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	16	



attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché di proporsi quale candidato.

Art. 16 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nell'elezione degli organi sociali;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione dell'APS con le nuove generazioni e/o con le altre APS del territorio cittadino;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le

modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;

i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio

Direttivo e del Collegio dei Revisori;

j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con
l'Associazione per la gestione della stessa;

k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art.30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art.30, comma 5, d.lgs. 117 cit. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art.31, comma 1, del decreto legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

Per disciplinare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge.

in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto da presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge del 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme:

Di Giacomantonio Dino

Abbafati Emiliano

Di Giacomantonio Michele

De Marchis Giorgio

Di Tullio Stefano

Proietti Paolo

Di Giacomantonio Graziano

D. Gullio
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Paolo Proietti
Graziano

AGENZIA
DELLE ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
U.T. di VELLETRI

N. 33r
Serie 3
Data 21/08/2016

REGISTRATO
CON EURO
ATT. FISCALI

IL DIRETTORE U.T.

